



Spett.li cooperative socie,

dopo avervi ragguagliato sulle azioni già intraprese da Finreco per supportare le imprese nel fronteggiare l'emergenza #coronavirus ovvero in sintesi,

- Moratoria sulle operazioni in essere
- Azzeramento delle spese di istruttoria
- Riduzione del 50% del costo della garanzia
- Riduzione dei tempi di erogazione della garanzia anche per i non soci
- Percentuale di garanzia maggiorata (50 -80%)

riteniamo di fare cosa utile rappresentare, altresì, le iniziative che la Regione Friuli Venezia Giulia ha in animo di porre in essere, per il tramite dei Confidi regionali, sulla base della delibera della Giunta Regionale n. 462 del 30 marzo 2020.

Le agevolazioni relative a nuove garanzie e alle contribuzioni integrative a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono essere concesse in applicazione, rispettivamente, della sezione 3.4 (Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari) e della sezione 3.1 (Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali) del **Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato** a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, adottato dalla Commissione europea con comunicazione del 19 marzo 2020.

In conformità alla normativa del Quadro temporaneo, rispettivamente, le contribuzioni integrative e le garanzie possono essere concesse a imprese che il 31 dicembre 2019 non si trovavano in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Le contribuzioni integrative e le garanzie possono essere concesse anche a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia di COVID-19.

In conformità alla lettera d) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, nel caso in cui siano concesse a copertura di operazioni finanziarie con scadenza oltre il 31

dicembre 2020, le garanzie sono concesse a copertura di operazioni finanziarie di importo non superiore ai valori seguenti:

- a) il doppio della spesa salariale annuale dell'impresa garantita per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo dell'operazione finanziaria non può superare la spesa salariale annua prevista per i primi due anni di attività; o
- b) il 25% del fatturato totale dell'impresa garantita nel 2019; o
- c) con una giustificazione adeguata e in base a dichiarazione sostitutiva del beneficiario circa il proprio fabbisogno di liquidità, l'importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità, dal momento della concessione, per i seguenti 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.

In conformità alla lettera e) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, le soglie di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui le operazioni finanziarie garantite abbiano scadenza entro il 31 dicembre 2020, ma l'importo può essere aumentato in base a giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'agevolazione resti assicurata.

In conformità alla lettera f) del punto 25 della sezione 3.2. del Quadro temporaneo, la garanzia non eccede:

- a) il 90 % del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte del soggetto finanziatore e del Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4; o
- b) il 35% del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite al Confidi a valere sulle risorse di cui agli articoli 3 e 4 e solo successivamente ai soggetti finanziatori (garanzia di prima perdita); e
- c) in entrambi i casi di cui sopra, quando l'entità del finanziamento diminuisce nel tempo, ad esempio perché il finanziamento inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente.

Le garanzie hanno una durata massima di 6 anni.

Il contributo integrativo è concesso nel rispetto della disciplina della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, la quale, tra l'altro, prevede che l'aiuto non può superare gli 800.000 euro per impresa.

Alla luce degli interventi regionali Finreco si riserva di attuare altre e più incisive azioni a favore delle cooperative.

I nostri uffici sono a disposizione al numero 0432 502130
